
Votazione popolare

28 settembre 2025

Primo oggetto

**Decreto federale concernente
l'imposta immobiliare cantonale
sulle abitazioni secondarie**

Secondo oggetto

Legge sull'Id-e



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie**

In breve	→	4–5
In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto**Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e)**

In breve	→	6–7
In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	28
Il testo in votazione	→	32



I video della
votazione:
 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:
VoteInfo

In breve

Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie

Contesto

Chi possiede un'abitazione a uso proprio deve dichiarare come reddito il cosiddetto valore locativo. In cambio può dedurre dal reddito gli interessi maturati su debiti e le spese di manutenzione. Il Parlamento ha adottato una modifica di legge che sopprime l'imposizione del valore locativo e limita le possibilità di deduzione. Questa modifica è applicabile alle abitazioni primarie e secondarie. Al contempo ha deciso di modificare la Costituzione per permettere ai Cantoni di introdurre un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie prevalentemente a uso proprio.

La riforma

Le modifiche costituzionali devono essere sottoposte a Popolo e Cantoni: per questo motivo si vota su questa imposta immobiliare speciale. Poiché la soppressione dell'imposizione del valore locativo è giuridicamente connessa con la modifica della Costituzione, l'esito della votazione concerne tutta la riforma: se l'imposta immobiliare speciale è respinta, l'imposizione del valore locativo resta in vigore. La riforma incide sull'onere fiscale dei proprietari di abitazioni a uso proprio e quindi anche sulle entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni. La diminuzione o l'aumento delle entrate dipenderà fortemente dal livello dei tassi ipotecari. Nel caso delle abitazioni secondarie dipenderà anche da se e come i Cantoni attueranno l'imposta immobiliare speciale. I Cantoni a vocazione turistica, in particolare, potrebbero avere la necessità di compensare eventuali perdite di entrate nell'ambito delle abitazioni secondarie.

In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 20 dicembre 2024 concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

La soppressione dell'imposizione del valore locativo semplifica il sistema fiscale e riduce gli incentivi all'indebitamento privato. L'imposta immobiliare speciale consente ai Cantoni interessati di mantenere le proprie entrate fiscali derivanti dalle abitazioni secondarie.

 admin.ch/imposta-immobiliare

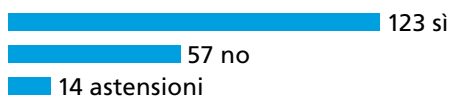
Posizione della
minoranza in
Parlamento

No

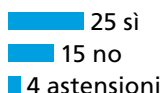
Una minoranza del Parlamento respinge la riforma. Una parte di questa minoranza intende mantenere l'imposizione del valore locativo perché la sua soppressione avvantaggia in primo luogo i proprietari di abitazioni a uso proprio e può comportare minori entrate per lo Stato. Un'altra parte della minoranza intende mantenere l'imposizione almeno sulle abitazioni secondarie.

 parlamento.ch > Parola chiave, oggetto, deputato ecc.
> 22.454

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve

Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e)

Contesto

In alcuni casi, quando si desidera ordinare o richiedere qualcosa in Internet è necessario identificarsi. Grazie al nuovo mezzo d'identificazione elettronico, il cosiddetto Id-e, sarà possibile farlo interamente in forma digitalizzata. L'Id-e funzionerà come una carta d'identità digitale. Attualmente in Svizzera non esiste un Id-e; nel 2021 il Popolo ne aveva respinto l'introduzione, in particolare poiché sarebbe stato emesso da imprese private.

Il progetto

La nuova legge crea la base per un Id-e statale, con cui gli utenti potranno identificarsi nei confronti di autorità e imprese. Sarà pertanto possibile, ad esempio, ordinare la licenza di condurre digitale o comprovare la propria età per l'acquisto di prodotti soggetti a limiti di età. L'utilizzo dell'Id-e sarà facoltativo e gratuito. La nuova legge prevede che l'Id-e sarà emesso dalla Confederazione, la quale gestirà anche l'infrastruttura tecnica necessaria. In tal modo s'intende garantire al meglio la protezione della sfera privata e la sicurezza dei dati. Anche altre autorità e imprese potranno utilizzare l'infrastruttura statale per offrire propri mezzi d'identificazione elettronici, come l'attestato di domicilio o una tessera di membro. Contro la legge sull'Id-e è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posta in votazione.

In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 20 dicembre 2024 sul mezzo d'identi- ficazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIdE)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono consentire alle persone di identificarsi elettronicamente in maniera semplice e sicura. La nuova legge crea la base per un mezzo d'identificazione elettronico statale. L'Id-e è importante per permettere alla Svizzera di stare al passo con la digitalizzazione.

 admin.ch/legge-id-e

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No

Secondo i comitati referendari l'Id-e non è sicuro e non protegge a sufficienza la sfera privata. Permetterebbe di accumulare grandi quantità di dati sensibili e potrebbe portare ad abusi e sorveglianza. I comitati temono inoltre che l'utilizzo dell'Id-e non rimarrà facoltativo.

 legge-e-id-no.ch
 massvoll.swiss/it/e-id
 partitopirata.ch/eid

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In dettaglio

Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie

Due oggetti – una riforma

La votazione riguarda una modifica costituzionale, ma è determinante anche per una modifica di legge: il decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie è infatti giuridicamente connesso con la legge federale concernente il passaggio a un nuovo sistema di imposizione della proprietà abitativa. I due oggetti possono entrare in vigore soltanto congiuntamente. Solo se Popolo e Cantoni accettano l'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie, l'imposizione del valore locativo sarà soppressa.

Dibattiti in Parlamento	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	18
Il testo in votazione	→	20

Contesto

Abitazioni di proprietà in Svizzera

In Svizzera la maggioranza delle persone vive in locazione. Solo il 36 per cento circa degli immobili abitati durevolmente lo sono per uso proprio. Si tratta di una percentuale molto bassa rispetto a quella europea¹.

Valore locativo

Chi possiede un'abitazione a uso proprio (proprietari di abitazioni a uso proprio) deve dichiarare come reddito a livello federale, cantonale e comunale il cosiddetto valore locativo. Ciò vale sia per le abitazioni primarie sia per quelle secondarie. Quest'ultima categoria include in particolare gli appartamenti di vacanza. Il valore locativo corrisponde all'importo che si potrebbe conseguire in caso di locazione, ma per le abitazioni primarie è inferiore alle pigioni di mercato.

Deduzioni fiscali

In cambio è possibile far valere una serie di deduzioni nella dichiarazione d'imposta, in particolare per le spese di manutenzione dell'immobile e gli interessi su debiti. Questi ultimi includono non solo gli interessi ipotecari ma anche altri interessi che non hanno nulla a che vedere con la proprietà abitativa (p. es. quelli sui crediti al consumo dei locatari). I proprietari di abitazioni a uso proprio traggono vantaggio dal sistema in vigore se le deduzioni fiscali sono maggiori del valore locativo.

Elevato indebitamento ipotecario

Visto che gli interessi su debiti possono essere dedotti dalla dichiarazione d'imposta, le economie domestiche private sono incentivate a indebitarsi per importi elevati sul lungo termine. Nel 2023 l'indebitamento ipotecario ammontava a quasi 1000 miliardi di franchi². Rispetto al prodotto interno lordo, l'indebitamento ipotecario in Svizzera risulta essere molto alto nel confronto internazionale³.

- 1 Rilevazione strutturale dell'Ufficio federale di statistica (2023) ([bfs.admin.ch](https://bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html) > Statistiche > Costruzioni e abitazioni > Abitazioni > Condizioni d'abitazione > Inquilini / proprietari) e dell'Ufficio federale delle abitazioni ([bwo.admin.ch](https://bwo.admin.ch/bwo/portal/fr/index.html) > Mercato dell'alloggio > Abitazioni di proprietà)
- 2 Crediti e impegni del settore delle economie domestiche private e delle istituzioni senza scopo di lucro, Banca nazionale svizzera ([data.snb.ch](https://data.snb.ch/data/en/themes/volkswirtschaft-der-schweiz) > Themen > Volkswirtschaft der Schweiz > Daten > Finanzierungsrechnung, disponibile in tedesco e in francese)
- 3 Mortgage finance across OECD countries (2021), figura 9, pag. 19 ([oecd.org](https://oecd.org/publications/) > Publications)

La riforma

Soppressione del
valore locativo

La legge federale concernente il passaggio a un nuovo sistema di imposizione della proprietà abitativa⁴ prevede di non tassare più il valore locativo e limitare le deduzioni fiscali. La deduzione delle spese di manutenzione dell'immobile sarà quindi soppressa a livello federale, cantonale e comunale. Per quanto concerne l'imposta federale diretta, decadono inoltre le deduzioni per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente.

Nuove regole per gli
interessi su debiti

Dopo la modifica della legge sarà ancora possibile dedurre gli interessi su debiti unicamente nel caso in cui si possiedono immobili locati o affittati; la deduzione è inoltre limitata alla quota del valore di questi immobili rispetto alla totalità della sostanza. Un'eccezione si applica alle persone che acquistano per la prima volta un immobile in Svizzera da utilizzare come abitazione primaria: esse beneficiano di una cosiddetta deduzione di prima acquisizione per interessi su debiti. Per dieci anni possono far valere una deduzione limitata.

Imposta speciale
sulle abitazioni
secondarie

La nuova disposizione costituzionale permette ai Cantoni di introdurre un'imposta speciale sulle abitazioni secondarie prevalentemente a uso proprio. In tal modo i Cantoni a vocazione turistica, ossia quelli maggiormente colpiti da un eventuale cambiamento di sistema, potranno compensare le eventuali minori entrate nell'ambito delle abitazioni secondarie. La disposizione costituzionale lascia ai Cantoni ampio margine di manovra riguardo alla modalità di attuazione e considera quindi le loro diverse situazioni. I Cantoni possono inoltre autorizzare i Comuni a riscuotere questa imposta. L'imposta immobiliare speciale potrebbe essere riscossa separatamente o come supplemento di un'imposta immobiliare già esistente.

Cosa cambia con la riforma?

La tabella mostra cosa è previsto oggi o lo sarà in futuro (✓) e cosa no (X).

	Diritto vigente		Riforma	
	Confedera- zione	Cantoni e Comuni	Confedera- zione	Cantoni e Comuni
Imposizione del valore locativo		✓		X
Deduzione delle spese di manutenzione degli immobili		✓		X
Deduzione degli interessi su debiti in generale		✓	soltanto in caso di immobili locati o affittati	
Deduzione degli interessi su debiti in caso di prima acquisizione	nel quadro della deduzione degli interessi su debiti in generale			✓
Deduzione per lavori di cura di monumenti storici	✓	✓*	✓	✓*
Deduzione per provvedimenti di risparmio energetico e protezione dell'ambiente	✓	✓*	X	✓**
Deduzione delle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione	✓	✓*	X	✓*
Possibilità di trasferimento delle deduzioni***	✓	✓*	X	✓*
Imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie	X	X	X	✓*

* a seconda del diritto cantonale

** a seconda del diritto cantonale e al massimo fino al 2050

*** soltanto in caso di deduzioni per risparmio energetico, protezione dell'ambiente e demolizione (limitata ai due successivi periodi fiscali)

Ripercussioni della riforma

Per i proprietari di abitazioni a uso proprio

La riforma decisa dal Parlamento ha molteplici ripercussioni sui contribuenti, sulle finanze di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché sull'economia.

La riforma concerne soprattutto i proprietari di abitazioni a uso proprio. Le ripercussioni fiscali dipendono da numerosi fattori, ovvero dal domicilio, dall'importo del valore locativo e delle deduzioni applicate, dal restante reddito imponibile nonché da un'eventuale riscossione dell'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie. Decisivo è anche il livello del tasso ipotecario. In caso di tassi ipotecari bassi la riforma comporterà una riduzione delle imposte per la maggioranza dei proprietari di abitazioni a uso proprio; in caso di tassi ipotecari alti la riforma comporterà invece un aumento delle imposte per la maggior parte di questi contribuenti poiché gran parte degli interessi, più elevati, maturati su debiti non potranno più essere dedotti⁵.

Per altre persone

Poiché nel diritto vigente è possibile dedurre tutti i tipi di interessi su debiti, ad esempio anche quelli per i crediti al consumo o quelli derivanti da prestiti privati, la riforma riguarda tutti i contribuenti, quindi anche i locatari. Di norma, questi ultimi in futuro non potranno più dedurre gli interessi su debiti. Tuttavia, la limitazione della deduzione degli interessi su debiti riguarda i locatari nel loro insieme in misura molto minore rispetto ai proprietari di abitazioni a uso proprio, perché oltre il 90 per cento degli impegni di credito complessivi delle economie domestiche private è costituito dalle ipoteche⁶. La riforma concerne anche i locatori privati poiché la deduzione di interessi su debiti dipende ora dalla composizione della sostanza totale e quindi, di norma, essi potranno dedurre meno interessi su debiti rispetto a oggi. Inoltre, nell'ambito dell'imposta federale diretta non saranno più possibili deduzioni per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente.

5 Effetti distributivi di una riforma dell'imposizione del valore locativo: ripercussioni della decisione del Parlamento del 20 dicembre 2024, nota dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 29 aprile 2025 ([estv.admin.ch > L'AFC > Politica fiscale > Perizie, rapporti e documenti di lavoro di politica fiscale](https://www.estv.admin.ch/it/LAFC/Politica_fiscale/Perizie_rapporti_e_documenti_di_lavoro_di_politica_fiscale) [disponibile in tedesco e in francese])

6 Sostanza delle economie domestiche private in Svizzera: piani e sviluppo nel confronto internazionale, Banca nazionale svizzera, cap. 2 ([data.snb.ch > Themen > Volkswirtschaft der Schweiz > Publikationen](https://www.data.snb.ch/it/Themen/Volkswirtschaft_der_Schweiz/Publikationen), disponibile in tedesco e in francese)

Per Confederazione,
Cantoni e Comuni

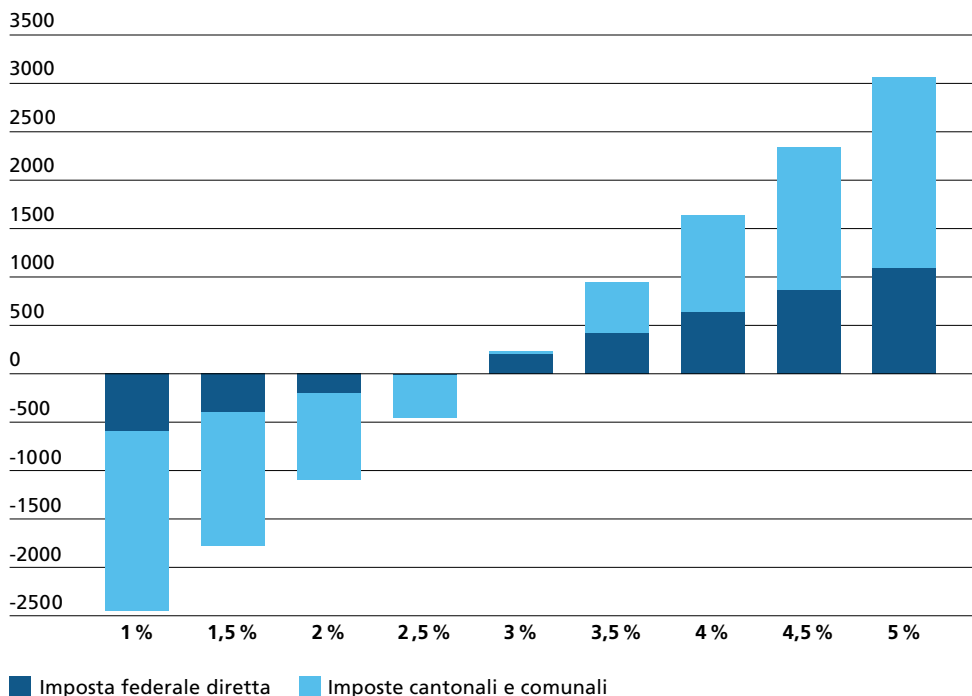
Le ripercussioni finanziarie della riforma per l'insieme delle amministrazioni pubbliche dipendono fortemente dai futuri livelli dei tassi ipotecari. Per Confederazione, Cantoni e Comuni la soppressione dell'imposizione del valore locativo dovrebbe comportare minori entrate dell'ordine di miliardi di franchi in caso di tassi bassi e maggiori entrate dell'ordine di miliardi di franchi in caso di tassi alti. Considerando l'attuale livello del tasso ipotecario⁷, le minori entrate complessive sono stimate a circa 1,8 miliardi di franchi, di cui 260 milioni di franchi nell'ambito delle abitazioni secondarie. A partire da un livello medio del tasso ipotecario del 3 per cento circa si prospettano invece maggiori entrate per l'insieme delle amministrazioni pubbliche. Le stime sono incerte poiché alcuni elementi della riforma non sono valutabili per mancanza di dati⁸. Non è possibile stimare le entrate potenziali derivanti dall'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie. L'entità di tali entrate dipenderà da se e come i Cantoni attueranno questa imposta. Le ripercussioni a lungo termine della riforma sulle entrate per l'insieme delle amministrazioni pubbliche dipenderanno anche dalla reazione delle economie domestiche private alla nuova situazione fiscale.

- 7 Al momento della chiusura redazionale delle spiegazioni del Consiglio federale il livello del tasso ipotecario era dell'1,5 per cento circa. Evoluzione del tasso ipotecario di riferimento e del tasso d'interesse medio ([bwo.admin.ch](https://www.bwo.admin.ch) > Diritto di locazione > Tasso di riferimento > Evoluzione del tasso ipotecario di riferimento e del tasso d'interesse medio)
- 8 Stima aggiornata dell'AFC sulle ripercussioni in materia di entrate della legge federale concernente il passaggio a un nuovo sistema di imposizione della proprietà abitativa (attuazione dell'Iv. Pa. 17.400) ([estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch) > l'AFC > Politica fiscale > Dossier attuali di politica fiscale > Imposizione della proprietà abitativa > Stima aggiornata dell'AFC)

Il livello del tasso ipotecario ha ripercussioni sulle entrate fiscali

La stima include la modifica di legge; le entrate derivanti dalla modifica costituzionale (introduzione di un'imposta immobiliare speciale) non sono quantificabili

Mio. fr.



Esempio di lettura: con un livello medio del tasso d'interesse (tasso ipotecario di riferimento) dell'1,5 %, le minori entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni sono stimate a circa 1,8 miliardi di franchi. Nel caso di un livello del tasso d'interesse del 4 %, le maggiori entrate per l'insieme delle amministrazioni pubbliche sono stimate a circa 1,6 miliardi di franchi.

Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) – vedi anche nota a piè di pagina che figura in «Per Confederazione, Cantoni e Comuni»

Per il settore
della costruzione

La riforma ha anche ripercussioni sull'economia. Prima dell'entrata in vigore potrebbero aumentare le commesse per il settore della costruzione se i proprietari di abitazioni a uso proprio intendessero approfittare un'ultima volta della possibilità di dedurre le spese di manutenzione nella dichiarazione d'imposta. Dopo l'entrata in vigore della riforma è poi prevedibile un calo delle commesse, in particolare per quanto riguarda gli interventi volti a migliorare il comfort (p. es. ristrutturazioni meno frequenti di cucine e bagni). Per contro, i proprietari di abitazioni a uso proprio dovrebbero continuare ad avere interesse a mantenere il valore della loro casa o del loro appartamento. Pertanto, anche a lungo termine sono prevedibili investimenti nella sostanza delle abitazioni a uso proprio.

Per il sistema
finanziario

Per gli istituti finanziari potrebbe diminuire il valore aggiunto generato dalle attività ipotecarie e di gestione patrimoniale se i proprietari di abitazioni a uso proprio decidessero di utilizzare la loro liquidità per ridurre i debiti esistenti. Inoltre, le economie domestiche private potrebbero estinguere più rapidamente i loro debiti di quanto avviene con il sistema attuale. Ciò potrebbe rendere le economie domestiche private e le banche più resistenti alle crisi e rafforzare la stabilità finanziaria nel lungo periodo.

Dibattito

Parlamento

In Parlamento si è svolto un intenso dibattito riguardo agli immobili per i quali si dovrebbe sopprimere il valore locativo. Il Parlamento ha deciso di includervi le abitazioni secondarie; ha pertanto cercato un modo per permettere ai Cantoni e ai Comuni interessati di compensare le eventuali minori entrate. Ha quindi deciso di modificare la Costituzione affinché i Cantoni abbiano la possibilità di introdurre un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie.

Controversia sulle abitazioni secondarie

In un primo momento, il Consiglio degli Stati intendeva sopprimere l'imposizione del valore locativo unicamente sulle abitazioni primarie e mantenerla sulle abitazioni secondarie. Il Consiglio nazionale si era invece espresso per una soppressione completa e questa soluzione alla fine ha prevalso.

Nuova disposizione costituzionale

Se il valore locativo delle abitazioni secondarie non è più tassato, è possibile che in caso di interessi ipotecari bassi ciò comporti minori entrate in special modo nei Cantoni a vocazione tipicamente turistica come i Grigioni, il Vallese e il Ticino. Il Parlamento ha quindi voluto creare una possibilità di compensazione e ha deciso di autorizzare i Cantoni a riscuotere un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie prevalentemente a uso proprio. Per l'attuazione i Cantoni hanno un ampio margine di manovra.

Regolamentazione più rigorosa della deduzione degli interessi su debiti

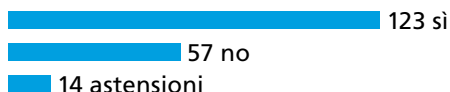
Le due Camere sono state a lungo in disaccordo anche per quanto riguarda la futura regolamentazione in materia di interessi su debiti. Il Parlamento ha optato infine per l'approccio più severo, secondo cui il contribuente può dedurre interessi su debiti soltanto se possiede immobili privati locati o affittati sui quali paga imposte sui proventi dell'affitto o della locazione. Inoltre, le persone che acquistano per la prima volta un immobile in Svizzera da utilizzare come abitazione primaria possono dedurre i loro interessi su debiti. In tal modo dovrebbe essere facilitato l'accesso alla proprietà abitativa per i giovani e le famiglie. La deduzione è tuttavia limitata ed è possibile soltanto per dieci anni.

Minoranze

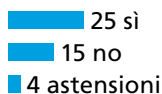
Una minoranza del Parlamento ha addotto diversi motivi contro la riforma. Una parte di questa minoranza la respinge perché un livello di interessi basso comporta minori entrate per l'insieme delle amministrazioni pubbliche e avvantaggia in primo luogo i proprietari di abitazioni a uso proprio, ossia oltre un terzo della popolazione residente in Svizzera. Un'altra parte della minoranza si è invece opposta alla riforma a causa della soppressione del valore locativo sulle abitazioni secondarie. I rappresentanti dei Cantoni a vocazione turistica, in particolare, hanno espresso dubbi sul fatto che le perdite finanziarie causate dal progetto di legge possano essere compensate dalle potenziali nuove entrate derivanti dall'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie.

 parlamento.ch > Parola chiave, oggetto, deputato ecc.
> 22.454

Il voto del Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio degli Stati



Argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'imposizione del valore locativo occupa ormai da tempo la politica federale. I precedenti tentativi di sopprimere il valore locativo sono falliti in quanto sbilanciati. Questa volta il Parlamento ha elaborato una riforma dell'imposizione della proprietà abitativa coerente ed equilibrata. Se necessario, i Cantoni con molte abitazioni secondarie possono generare nuove entrate fiscali grazie all'introduzione di un'imposta immobiliare speciale. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la legge e la modifica costituzionale in votazione, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Riforma equilibrata

I precedenti tentativi di riforma dell'imposizione della proprietà abitativa sono falliti perché, pur volendo sopprimere l'imposizione del valore locativo, concedevano ancora numerose deduzioni fiscali. Questa riforma è invece equilibrata: riduce al minimo le deduzioni in materia di imposta federale diretta e quindi limita anche le minori entrate per l'insieme delle amministrazioni pubbliche. A partire da un tasso ipotecario medio del 3 per cento la riforma comporterebbe addirittura maggiori entrate.

Meno incentivi all'indebitamento

Con la soppressione dell'imposizione del valore locativo anche la deduzione degli interessi su debiti sarà fortemente limitata. In tal modo si riduce l'incentivo per i proprietari di abitazioni a uso proprio a indebitarsi molto sul lungo termine. Pertanto, la riforma può fornire un importante contributo alla riduzione dell'indebitamento privato e quindi promuovere a lungo termine la stabilità del sistema finanziario.

Sgravio per i pensionati

Il sistema in vigore è gravoso in particolare per i proprietari di abitazioni a uso proprio che hanno ripagato in gran parte la loro ipoteca e dunque non possono far valere deduzioni per gli interessi maturati su debiti. È il caso tipico dei pensionati, che saranno sgravati dalla riforma.

**Semplificazione
per contribuenti
e amministrazioni**

L'imposizione del valore locativo è complessa e quindi onerosa. La riforma semplifica il sistema. In particolare, non saranno più necessarie le stime per determinare il valore locativo. Il carico di lavoro si riduce, per i contribuenti perché dovranno presentare meno documenti giustificativi e per le amministrazioni fiscali cantonali perché dovranno effettuare meno controlli.

**Compensazione
finanziaria
necessaria**

La possibilità di riscuotere un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie prevalentemente a uso proprio è importante. Offre ai Cantoni e ai Comuni il margine di manovra necessario per compensare le eventuali minori entrate nell'ambito delle abitazioni secondarie.

**Soluzioni
su misura**

L'imposta immobiliare speciale consente soluzioni su misura per i Cantoni e i Comuni interessati. Questo margine di manovra è conforme al sistema consolidato del federalismo fiscale svizzero.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie.

Sì

 admin.ch/imposta-immobiliare



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie

del 20 dicembre 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 25 giugno 2024¹;
visto il parere del Consiglio federale del 21 agosto 2024²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In materia di imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie prevalentemente a uso proprio, entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono derogare ai principi di cui al capoverso 2 a condizione che il valore locativo delle abitazioni secondarie a uso proprio non sia assoggettato a imposta da parte della Confederazione e dei Cantoni.

II

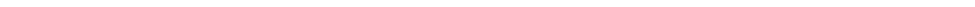
¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2024 1773

² FF 2024 2101

³ RS 101



In dettaglio**Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e)**

Gli argomenti del comitato referendario	→	28
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	30
Il testo in votazione	→	32

Contesto

In Internet, in alcune circostanze, è necessario identificarsi. Per questo motivo, alcuni anni fa è nata l'idea di creare un mezzo d'identificazione elettronico, un cosiddetto Id-e, la cui introduzione è stata però respinta dal Popolo il 7 marzo 2021. I contrari criticavano in particolare il fatto che l'Id-e sarebbe stato emesso da privati.

Lo Stato è l'emittente

Con la nuova legge la responsabilità relativa all'Id-e è attribuita alla Confederazione, la quale provvede alla sua emissione e ne gestisce l'infrastruttura tecnica necessaria. I dati che la Confederazione tratta nell'ambito dell'emissione sono registrati nei suoi centri di calcolo situati in Svizzera. In tal modo si riduce il rischio di abusi. L'Id-e è custodito sullo smartphone in un portafoglio elettronico, un'applicazione cosiddetta «wallet». La Confederazione mette a disposizione una propria applicazione di questo tipo: si chiama swiyu¹ ed è priva di barriere, dunque facilmente utilizzabile da tutti. L'Id-e potrà essere emesso anche in determinate altre applicazioni.

Un'infrastruttura per tutti

Anche altre autorità e imprese potranno utilizzare l'infrastruttura dell'Id-e per emettere propri mezzi d'identificazione elettronici, come la licenza di condurre digitale, diplomi, tessere di membro di associazioni o carte clienti. È altresì possibile che in futuro l'Id-e potrà essere impiegato per svolgere elettronicamente procedure analogiche (cartacee), come presentare la propria candidatura per la locazione di un'abitazione.

1 L'app swiyu è disponibile gratuitamente negli app store. Con l'app è già possibile effettuare una prova richiedendo un Id-e fittizio (eid.admin.ch > Public Beta).

Per cosa può essere utilizzato l'Id-e

Utilizzi previsti e possibili utilizzi futuri

	Cosa si potrà fare in forma digitale con l'Id-e	Altri documenti che saranno disponibili nell'app dell'Id-e (swiyu)
Previsto a partire dall'introduzione	– Accedere ai servizi delle autorità di tutta la Svizzera – Aprire un conto bancario – Comprovare la propria età – Costituire una società – Iscriversi nel registro delle donazioni di organi e di tessuti – Ordinare l'estratto del casellario giudiziale – Ottenere una firma elettronica – Stipulare un contratto di telefonia – ecc.	– Licenza di condurre – Licenza per allievo conducente – ecc.
Possibili utilizzi futuri	– Firmare elettronicamente iniziative popolari e referendum – Ordinare l'estratto del registro delle esecuzioni – ecc.	– Attestato di domicilio – Biglietti per concerti – Certificato di previdenza – Diplomi e certificati – Licenza di circolazione – Tessera di assicurazione malattia – Tessere di socio e carte clienti – ecc.

Protezione dei dati e dell'identità

Per proteggere l'utente da furti d'identità, l'Id-e è associato allo smartphone; in tal modo non può essere copiato². Se si perde il telefono o lo si cambia, si deve richiedere un nuovo Id-e. Inoltre, quando si possiede un Id-e e s'intende utilizzarlo, prima del suo impiego è possibile vedere nell'app swiyu se un'autorità o un'impresa è affidabile. La Confederazione verifica regolarmente la sicurezza del sistema, ricorrendo a esperti esterni. La legge sull'Id-e non indica la tecnologia da impiegare; la Confederazione può dunque adeguare costantemente l'infrastruttura e l'Id-e agli standard di sicurezza e alle tecnologie più recenti.

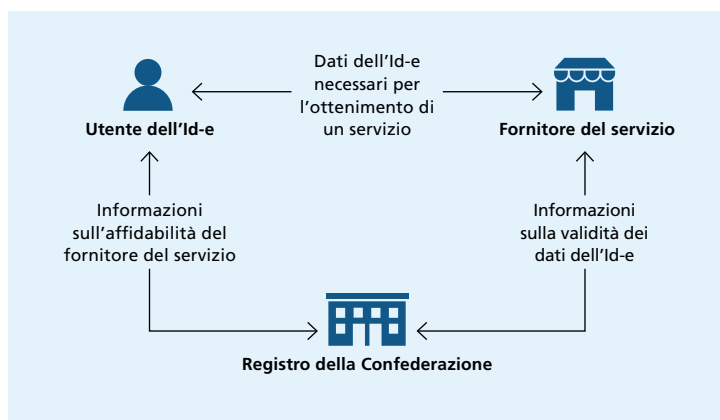
2 L'associazione avviene mediante dei cosiddetti processori crittografici che negli smartphone moderni gestiscono il materiale crittografico.

Comunicazione minima di dati

Le autorità e le imprese possono richiamare e registrare solo i dati effettivamente necessari per lo specifico utilizzo. Gli utenti dei mezzi di identificazione elettronica decidono a chi comunicare i dati e quali dati comunicare. Ad esempio, in caso di acquisto di prodotti soggetti a limiti di età sarà comunicato soltanto che l'acquirente interessato ha l'età minima necessaria; né le autorità né le imprese potranno risalire all'identità della persona³.

Utilizzo dell'Id-e

Flusso dei dati



3 Con la presentazione dell'Id-e non sono forniti dati marginali, come identificatori univoci, che consentono tecnicamente di collegare i singoli utilizzi. La Confederazione quale gestore del registro non sa mai chi ha presentato l'Id-e.

L'utilizzo è facoltativo e gratuito

L'Id-e potrà essere richiesto da tutti coloro che abitano in Svizzera e dai cittadini svizzeri all'estero. Non vi è tuttavia alcun obbligo di utilizzarlo: la Confederazione continuerà a offrire tutti i suoi servizi anche in forma analogica. Se in futuro si volesse rendere obbligatorio l'impiego dell'Id-e in determinati casi, sarebbe necessaria una modifica della legge da parte del Parlamento, contro la quale potrebbe essere chiesto il referendum. L'Id-e è parte del servizio pubblico e non è orientato al profitto. Potrà essere richiesto gratuitamente online, mentre a uno sportello, ad esempio presso un ufficio passaporti, i Cantoni potranno riscuotere una tassa per l'identificazione delle persone; tale identificazione è necessaria per ottenere l'Id-e. Il suo utilizzo sarà gratuito.

Sviluppato congiuntamente

La Confederazione ha sviluppato l'Id-e confrontandosi con persone interessate provenienti dal mondo scientifico, dalla società civile e dall'economia: l'obiettivo comune è sempre stato trovare una soluzione democraticamente legittimata, facoltativa, sicura e di facile uso per tutti. La Confederazione ha fornito costantemente informazioni sullo stato dei lavori e raccolto riscontri dalla popolazione, dal mondo scientifico e dagli ambienti economici. In un processo comune i partecipanti hanno cercato le soluzioni tecniche migliori e valutato il loro utilizzo nella pratica, ad esempio nell'ambito del progetto pilota sulla licenza digitale di condurre svolto nel Cantone di Appenzello Esterno. I costi per lo sviluppo e la gestione dell'Id-e nonché per l'infrastruttura necessaria ammontano a circa 180 milioni di franchi per il periodo 2023–2028. Se il Popolo voterà a favore del progetto, l'Id-e potrà essere introdotto al più presto a metà 2026.



Gli argomenti

Un passaporto digitale svizzero non sicuro

Comitati referendari

Comitato «No alla legge sull'Id-e»

Nella nuova legge sull'Id-e vengono ripetuti errori già presenti nel 2021, quando il Popolo ha respinto l'introduzione di un passaporto digitale svizzero (Id-e) in primo luogo per motivi di protezione dei dati. Anche la nuova legge non fornisce sufficienti garanzie di sicurezza.

Protezione dei dati insufficiente: l'Id-e sarà utilizzato su Internet e nella vita di tutti i giorni per verificare l'identità delle persone. Tuttavia, al contrario di quanto avviene con gli attuali documenti d'identificazione, ogni utilizzo dell'Id-e nell'ambito di interazioni con imprese private sarà da esse registrato. In tal modo si genererà una grande quantità di dati sensibili, potenzialmente soggetti ad abuso. L'unico modo per proteggere efficacemente i dati sarebbe rinunciare a raccogliere quelli non necessari.

Identificatori univoci per ogni Id-e consentiranno di tracciare il comportamento dei cittadini: ciò viola la sfera privata della popolazione e comporta rischi di manipolazione, discriminazione e sorveglianza, ad esempio da parte di aziende e grandi gruppi tecnologici. La nuova legge non esclude tale possibilità di tracciamento.

Nella legge manca una chiara garanzia che l'Id-e rimarrà in qualsiasi caso facoltativo: costi supplementari o altri pretesti potranno costringere la popolazione a utilizzare l'Id-e. Dai risultati delle votazioni popolari cantonali è emerso che oltre il 90 per cento della popolazione vuole avere il diritto a una vita offline, ossia a un accesso non discriminatorio ad alternative analogiche per i servizi statali e privati, senza l'obbligo di utilizzare le tecnologie digitali.

In altri Paesi l'infrastruttura dell'Id-e è impiegata per sistemi di credito sociale: tali sistemi valutano la popolazione mediante l'assegnazione di un punteggio e minano i principi stessi della democrazia. Il sistema di credito sociale più noto è quello cinese. Affinché in futuro un Id-e goda della fiducia della popolazione, i sistemi di credito sociale dovrebbero essere vietati per legge.

Comitato «Rispettare la volontà del popolo – MASS-VOLL!»

**Id-e 2021: respinto
dal Popolo con il
64,4 % dei voti!**

Sempre più sorveglianza, coercizione digitale e controllo: i cittadini hanno fermato questa tendenza con un chiaro No all'Id-e. L'Id-e non sarà facoltativo per sempre, porterà anzi a una sorveglianza di massa totale. In combinazione con il denaro digitale della banca centrale, questo creerà un «cittadino di vetro». I diritti civili potranno essere esercitati solo tramite l'Id-e. Le grandi aziende si arricchiranno grazie ai dati personali, mentre una protezione sicura dei dati sarà impossibile. Chi non avrà uno smartphone o dimestichezza con la tecnologia sarà discriminato; il diritto a una vita analogica scomparirà. In caso di crisi l'Id-e fungerà da base per misure coercitive che distruggono la democrazia e i diritti fondamentali. Solo un No proteggerà l'ordine costituzionale della Svizzera.

 massvoll.swiss/it/e-id

Al referendum ha partecipato anche il Partito Pirata.

 partitopirata.ch/eid

**Raccomandazione
dei comitati
referendari**

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Con l'Id-e statale è possibile identificarsi in Internet. L'Id-e garantisce al contempo una protezione ottimale della sfera privata. L'Id-e consente di svolgere operazioni in Internet con autorità e imprese in modo sicuro, intuitivo ed efficiente nonché in molti casi più semplice, a beneficio di tutti. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto per i seguenti motivi.

La Svizzera necessita di un Id-e

Per determinate offerte gli utenti devono identificarsi in Internet. Attualmente le autorità e le imprese svolgono i controlli in diversi modi, ad esempio chiedendo una fotocopia della carta d'identità al momento della stipulazione di un abbonamento di telefonia mobile o per l'apertura di un conto bancario; questa modalità di controllo è però scomoda e poco sicura. Molti Stati mettono già a disposizione dei loro cittadini un Id-e offrendo loro molte prestazioni in modo più semplice. Affinché possa partecipare al cambiamento digitale in atto a livello internazionale, anche la Svizzera necessita di un Id-e.

L'Id-e crea trasparenza

L'Id-e permette agli utenti di sapere esattamente a chi comunicano i loro dati e quali dati comunicano. La Confederazione fornisce le relative informazioni, sviluppa l'Id-e, lo emette e gestisce l'infrastruttura necessaria.

L'Id-e protegge la sfera privata

L'Id-e garantisce la massima protezione possibile della sfera privata. Chi usa l'Id-e decide autonomamente a ogni utilizzo lo scopo per cui viene impiegato nonché a chi sono trasmessi i dati e quali dati sono trasmessi. Le autorità e le imprese possono richiedere e registrare soltanto i dati necessari per la relativa operazione. Ciò significa, ad esempio, che il venditore di prodotti soggetti a limiti di età non può chiedere al cliente di quale sesso è. Inoltre, l'età può essere provata senza trasmettere la data di nascita esatta. Chi utilizza l'Id-e condivide dunque meno informazioni rispetto a quanto avviene esibendo la carta d'identità.

**L'Id-e rafforza la
piazza economica**

Grazie all'Id-e privati, imprese e autorità potranno lavorare interamente in forma elettronica, risparmiando i costi connessi ai processi analogici. L'Id-e promuove l'innovazione e la concorrenzialità della piazza economica svizzera.

**L'Id-e rafforza la
sovranità digitale**

Con la crescente importanza assunta da Internet aumenta anche la necessità di un mezzo d'identificazione elettronico sicuro. Se la legge sull'Id-e dovesse essere respinta, potrebbero imporsi mezzi privati d'identificazione elettronica, offerti ad esempio da grandi gruppi tecnologici internazionali. Per simili offerte la Confederazione non potrebbe assumersi la responsabilità della protezione della sfera privata e della sicurezza dei dati, con la conseguente limitazione della sovranità digitale della Svizzera.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sull'Id-e.

Sì

 [admin.ch/legge-id-e](https://www.admin.ch/legge-id-e)

§

Il testo in votazione

Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIdE)

del 20 dicembre 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023²,

decreta:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. l'infrastruttura messa a disposizione dalla Confederazione per l'emissione, la revoca, la verifica, la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici (infrastruttura di fiducia);
- b. i ruoli e le responsabilità relativi alla messa a disposizione e all'utilizzo di tale infrastruttura;
- c. il mezzo d'identificazione elettronico delle persone fisiche emesso dalla Confederazione (Id-e) e altri mezzi di autenticazione elettronici.

² Ha lo scopo di garantire che:

- a. i provvedimenti tecnici e organizzativi connessi all'emissione e all'utilizzo dei mezzi di autenticazione elettronici siano adeguati al tipo e all'entità del trattamento dei dati, nonché idonei a limitare i rischi che tale trattamento implica per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare mediante l'attuazione dei seguenti principi:
 1. la protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita,
 2. la sicurezza dei dati,
 3. la minimizzazione dei dati,
 4. la registrazione decentralizzata dei dati,
 5. la tracciabilità e la possibilità di riutilizzo dei dati,
 6. il controllo statale costante sull'infrastruttura di fiducia e sul sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e;

¹ RS 101

² FF 2023 2842

§

- b. i mezzi di autenticazione elettronici possano essere emessi e utilizzati in modo sicuro da privati e autorità;
- c. l'Id-e e l'infrastruttura di fiducia corrispondano allo stato della tecnica e alle esigenze di accessibilità ai disabili;
- d. l'evoluzione tecnica relativa ai mezzi di autenticazione elettronici non sia limitata inutilmente.

Sezione 2: Infrastruttura di fiducia

Art. 2 Registro di base

¹ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) mette a disposizione del pubblico un registro di base contenente i dati necessari per:

- a. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici, quali chiavi crittografiche e identificativi, sono stati successivamente modificati;
- b. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente identificativo provengono dall'emittente iscritto nel registro di base;
- c. iscrivere nel registro di fiducia chi emette mezzi di autenticazione elettronici (emittente) o li verifica (verificatore);
- d. verificare se un mezzo di autenticazione elettronico è stato revocato.

² Gli emittenti e i verificatori possono iscrivere essi stessi nel registro di base i dati che li concernono.

³ Il registro di base non contiene dati relativi ai singoli mezzi di autenticazione elettronici, salvo quelli concernenti la loro revoca.

⁴ I dati concernenti la revoca di un mezzo di autenticazione elettronico non devono consentire di risalire all'identità del titolare o al contenuto del mezzo di autenticazione.

⁵ I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di base possono essere:

- a. registrati per le finalità di cui all'articolo 57/ lettera b numeri 1–3 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); il Consiglio federale stabilisce i termini di conservazione;
- b. sottoposti ad analisi non riferita a persone per le finalità di cui all'articolo 57/ lettera b numeri 1–3 LOGA;
- c. sottoposti ad analisi non nominale in riferimento a persone per le finalità di cui all'articolo 57n lettera a LOGA; e
- d. sottoposti ad analisi nominale in riferimento a persone per le finalità di cui all'articolo 57o capoverso 1 lettere a e b LOGA.

§**Art. 3** Registro di fiducia

¹ L'UFIT mette a disposizione del pubblico un registro di fiducia contenente i dati utili per:

- a. verificare l'identità indicata da un emittente o un verificatore;
- b. garantire un utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici.

² L'UFIT è responsabile della correttezza delle informazioni contenute nel registro di fiducia.

³ Su richiesta di un'autorità federale, cantonale o comunale, l'UFIT conferma, con l'ausilio del registro di fiducia, che un identificativo iscritto nel registro di base appartiene a detta autorità.

⁴ Su richiesta di un emittente o verificatore privato, l'UFIT conferma che un identificativo gli appartiene.

⁵ Iscrive le conferme degli identificativi nel registro di fiducia.

⁶ I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di fiducia possono essere registrati e analizzati per le finalità di cui all'articolo 2 capoverso 5.

⁷ Il Consiglio federale disciplina la fornitura di altre informazioni che permettono di garantire l'utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici, quali i dati relativi alle modalità del loro utilizzo e i dati che consentono di stabilire chi è autorizzato a emettere e a verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico.

Art. 4 Sistemi di protezione accresciuta della sfera privata

La Confederazione può gestire sistemi che proteggano la sfera privata del titolare all'atto della presentazione di mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 5 Emissione

¹ Chi intende emettere un mezzo di autenticazione elettronico può farlo mediante l'infrastruttura di fiducia.

² Oltre ai dati stabiliti dall'emittente, il mezzo di autenticazione elettronico contiene i dati necessari alla verifica dell'autenticità e dell'integrità, come una firma elettronica.

Art. 6 Revoca

Gli emittenti possono revocare i mezzi di autenticazione elettronici da loro emessi.

Art. 7 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ Il titolare riceve il suo mezzo di autenticazione elettronico sotto forma di un pacchetto di dati.

² Può scegliere i mezzi tecnici su cui conservarlo.

§

Art. 8 Applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente al titolare di ricevere, conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici nonché di crearne copie di sicurezza.

² Il Consiglio federale può prevedere che l'UFIT metta a disposizione un sistema in cui il titolare può depositare le copie di sicurezza dei suoi mezzi di autenticazione elettronici conservati nell'applicazione di cui al capoverso 1. L'UFIT assicura che le copie siano protette dall'accesso di terzi.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare in caso di inattività prolungata nel sistema, in particolare se le copie di sicurezza non vengono aggiornate o utilizzate dai titolari.

⁴ I dati generati dalla presentazione e dalla verifica dei mezzi di autenticazione elettronica conservati nell'applicazione di cui al capoverso 1 possono essere registrati soltanto con il consenso espresso del titolare.

Art. 9 Applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente di verificare la validità dell'Id-e.

² Il Consiglio federale può prevedere che con questa applicazione possa essere verificata anche la validità di altri mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 10 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ Quando presenta un mezzo di autenticazione elettronico, il titolare deve poter decidere quali elementi dello stesso e quali informazioni da esso deducibili sono trasmessi al verificatore.

² La presentazione o la verifica di un mezzo di autenticazione elettronico avvengono senza che l'emittente ne venga a conoscenza.

³ Nella gestione del registro di base, del registro di fiducia e dei sistemi di protezione accresciuta della sfera privata, l'UFIT non viene a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, fuorché basandosi sui dati generati in occasione della consultazione di tali registri, non può risalire all'utilizzo dei mezzi di autenticazione né alle autorità e ai privati coinvolti.

Art. 11 Segnalazione di ciberattacchi

Gli emittenti e i verificatori segnalano all'Ufficio federale della cibersicurezza qualsiasi ciberattacco ai loro sistemi.

Art. 12 Codice sorgente dell'infrastruttura di fiducia

¹ L'UFIT divulga il codice sorgente del software dell'infrastruttura di fiducia.

² L'UFIT non divulga il codice sorgente né parti di esso fintanto che i diritti di terzi o importanti ragioni di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.

§

³ Pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

⁴ Con il concorso di terzi idonei, verifica periodicamente la sicurezza dell'infrastruttura di fiducia.

Sezione 3: Id-e**Art. 13** Forma

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) emette l'Id-e sotto forma di mezzo di autenticazione elettronico mediante l'infrastruttura di fiducia.

Art. 14 Requisiti personali

Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chi al momento dell'emissione:

- a. è titolare di uno dei documenti seguenti:
 1. un documento d'identità valido conformemente alla legge del 22 giugno 2001⁴ sui documenti d'identità (LDI),
 2. una carta di soggiorno per stranieri valida conformemente alla legislazione federale sugli stranieri e l'integrazione e a quella sull'asilo,
 3. una carta di legittimazione valida conformemente alla legislazione sullo Stato ospite;
- b. ha richiesto uno dei documenti di cui alla lettera a e soddisfa i requisiti di rilascio dello stesso.

Art. 15 Contenuto

¹ L'Id-e contiene i seguenti dati personali:

- a. cognome ufficiale;
- b. nomi;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. luogo d'origine;
- f. luogo di nascita;
- g. cittadinanza;
- h. immagine del viso;
- i. numero AVS.

² Contiene inoltre i seguenti dati:

- a. numero dell'Id-e;
- b. data di emissione;

§

- c. data di scadenza;
- d. indicazioni sul documento utilizzato durante la procedura di emissione dell'Id-e, in particolare il tipo e la data di scadenza;
- e. indicazioni sulla procedura di emissione.

³ Può contenere ulteriori indicazioni, in particolare il nome del rappresentante legale, il cognome d'affinità, il nome ricevuto in un ordine religioso, il nome d'arte o il nome dell'unione domestica registrata nonché la menzione di segni particolari, sempre che queste indicazioni figurino sul documento d'identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e.

Art. 16 Richiesta

¹ Chi desidera un Id-e ne richiede l'emissione a fedpol.

² È possibile richiedere l'emissione simultanea di più Id-e.

³ I minorenni e le persone sotto curatela generale accludono la dichiarazione di consenso del loro rappresentante legale.

Art. 17 Verifica dell'identità

¹ La persona per la quale è richiesto l'Id-e fa verificare la sua identità:

- a. in linea da fedpol; oppure
- b. presentandosi di persona presso uno dei servizi o delle autorità in Svizzera designati dai Cantoni o uno dei servizi o delle autorità all'estero designati dal Consiglio federale.

² Al fine di verificare l'identità, il viso dell'interessato è messo a confronto con l'immagine del viso registrata nel:

- a. sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 LDI⁵;
- b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- c. sistema d'informazione Ordipro di cui all'articolo 1 della legge federale del 18 dicembre 2020⁷ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Il confronto di cui al capoverso 2 può essere effettuato in modo automatizzato.

⁴ Se verifica in linea l'identità, fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto di cui al capoverso 2.

⁵ RS 143.1

⁶ RS 142.51

⁷ RS 235.2

§**Art. 18** Emissione

¹ Fedpol emette l'Id-e se:

- a. i requisiti di cui all'articolo 14 sono soddisfatti; e
- b. l'identità della persona per la quale è richiesto l'Id-e ha potuto essere verificata.

² Stabilisce un legame tra l'Id-e emessa e il suo titolare.

³ L'Id-e è emessa nell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici di cui all'articolo 8 capoverso 1.

⁴ Il richiedente può chiedere che l'Id-e sia emessa in un'altra applicazione se all'atto dell'emissione il legame con il titolare può essere verificato tecnicamente.

⁵ Il Consiglio federale può consentire che l'Id-e sia emesso in altre applicazioni. Queste necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il riconoscimento è accordato se:

- a. il legame con il titolare è assicurato mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi; e
- b. l'applicazione è certificata conformemente all'articolo 13 della legge del 25 settembre 2020⁸ sulla protezione dei dati od offre garanzie equivalenti in materia di protezione dei dati.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio i requisiti delle applicazioni di cui ai capoversi 4 e 5.

Art. 19 Revoca

Fedpol revoca senza indugio l'Id-e:

- a. se lo chiede il titolare;
- b. nel caso in cui il titolare sia minorenne o sotto curatela generale, se lo chiede il suo rappresentante legale;
- c. se vi è il fondato sospetto di un utilizzo abusivo o di un conseguimento fraudolento dell'Id-e;
- d. se apprende che:
 1. il documento utilizzato per la procedura di emissione dell'Id-e è stato ritirato, o
 2. il titolare è deceduto;
- e. se è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona;
- f. se la sicurezza dell'Id-e non può essere garantita.

Art 20 Procedure

Il Consiglio federale disciplina le seguenti procedure relative all'Id-e:

§

- a. la presentazione della richiesta di emissione;
- b. la verifica dell'identità;
- c. l'emissione;
- d. la revoca.

Art. 21 Durata di validità

L'Id-e ha una durata di validità limitata. Questa è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 22 Obblighi di diligenza del titolare

¹ Il titolare di un Id-e adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire qualsiasi utilizzo abusivo del proprio Id-e.

² Segnala senza indugio a fedpol ogni sospetto di utilizzo abusivo del proprio Id-e.

Art. 23 Obbligo di diligenza del verificatore

¹ Il verificatore può chiedere che gli siano trasmessi i dati personali contenuti nell'Id-e soltanto se:

- a. la legislazione prevede la verifica dell'identità o di un aspetto dell'identità del titolare; o
- b. è assolutamente necessario ai fini dell'affidabilità della transazione, in particolare per prevenire frodi o un'usurpazione d'identità.

² Se riscontra violazioni delle condizioni di cui al capoverso 1, l'UFIT le iscrive nel registro di fiducia, rendendole visibili al titolare in occasione della transazione, e può escludere il verificatore dal registro.

Art. 24 Obbligo di accettare l'Id-e

Ogni autorità od organo che adempie compiti pubblici accetta l'Id-e se ricorre all'identificazione in esecuzione del diritto federale.

Art. 25 Alternativa alla presentazione di un Id-e

Chi accetta l'Id-e o parti di esso come mezzo di autenticazione accetta anche uno dei documenti di cui all'articolo 14 se il titolare si presenta di persona.

Art. 26 Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e

¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

² Il sistema d'informazione contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;
- b. i dati relativi alla procedura di emissione necessari per fornire assistenza tecnica, allestire statistiche o condurre indagini in merito al conseguimento fraudolento o all'utilizzo abusivo di un Id-e;

§

- c. le indicazioni relative alla revoca di un Id-e.

³ Il sistema d'informazione accede ai dati di cui all'articolo 15 capoverso 1 tramite un'interfaccia con i seguenti sistemi d'informazione:

- a. ISA;
- b. SIMIC;
- c. registro elettronico dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile⁹;
- d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. Ordipro.

⁴ I dati ottenuti tramite tali interfacce possono essere trattati esclusivamente per emettere e revocare gli Id-e. Non sono registrati nel sistema d'informazione.

⁵ Fedpol pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità e verifica periodicamente la sicurezza del sistema d'informazione con il concorso di terzi idonei.

⁶ Divulga il codice sorgente del software del sistema d'informazione.

⁷ Non divulga il codice sorgente né parti di esso fintanto che i diritti di terzi o importanti ragioni di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.

Art. 27 Conservazione e distruzione dei dati

¹ I seguenti dati contenuti nel sistema d'informazione sono distrutti allo scadere dei termini indicati di seguito:

- a. i dati concernenti gli Id-e richiesti ed emessi nonché le indicazioni relative alla loro revoca, 20 anni dopo la data della richiesta o dell'emissione dell'Id-e;
- b. i dati relativi alla procedura di emissione, compresi i dati biometrici di cui all'articolo 17 capoverso 4, necessari per condurre un'indagine in merito a un conseguimento fraudolento di un Id-e e conservati esclusivamente a tal fine, cinque anni dopo la scadenza dell'Id-e.

² Tutti gli altri dati sono distrutti 90 giorni dopo la loro immissione nel sistema.

³ Sono fatte salve le disposizioni federali in materia di archiviazione.

Sezione 4: Accessibilità ai disabili

Art. 28

¹ Fedpol provvede affinché la procedura di ottenimento dell'Id-e sia accessibile ai disabili.

² L'UFIT provvede affinché le applicazioni di cui agli articoli 8 e 9 siano accessibili ai disabili.

⁹ RS 210

¹⁰ RS 831.10

§

³ Le autorità che utilizzano l'infrastruttura di fiducia per emettere e verificare mezzi di autenticazione elettronici provvedono affinché le loro procedure di ottenimento e l'utilizzo di tali mezzi siano accessibili ai disabili.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare per garantire l'accesso ai disabili.

Sezione 5: Assistenza tecnica

Art. 29

Fedpol e l'UFIT offrono agli utenti un servizio di assistenza tecnica nell'ambito dell'emissione dell'Id-e e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia.

Sezione 6: Evoluzione tecnica

Art. 30

¹ Se necessario per raggiungere gli scopi della presente legge, il Consiglio federale può ampliare con elementi supplementari l'infrastruttura di fiducia e il sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e, così da adeguarli all'evoluzione tecnica.

² Nella misura in cui prevedano il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o necessitino di una base legale formale per altri motivi, le nuove disposizioni di cui al capoverso 1 decadono:

- a. se, entro due anni dalla loro entrata in vigore, il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un relativo disegno di legge;
- b. se l'Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale; o
- c. all'entrata in vigore della legge in questione.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 31

¹ L'UFIT riscuote un emolumento dagli emittenti e dai verificatori per i dati che iscrivono nel registro di base e per i dati di cui chiedono l'iscrizione nel registro di fiducia.

² Le autorità comunali e cantonali non devono alcun emolumento.

³ La persona per la quale è richiesto l'Id-e non deve alcun emolumento per l'emissione e la revoca dell'Id-e.

⁴ I Cantoni possono prevedere che il competente servizio riscuota un emolumento per le prestazioni fornite in presenza.



⁵ Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a LOGA¹¹.

Sezione 8: Trattati internazionali

Art. 32

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali per agevolare l'utilizzo e il riconoscimento giuridico dell'Id-e svizzero all'estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

² Emana le disposizioni necessarie per l'attuazione dei trattati internazionali di cui al capoverso 1.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare:

- a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;
- b. gli standard e i protocolli applicabili alle procedure di comunicazione dei dati, in particolare nell'ambito dell'emissione e della presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici;
- c. le componenti e le modalità di funzionamento del registro di base, del registro di fiducia, dell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e dell'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici;
- d. i giustificativi da presentare per l'iscrizione nel registro di fiducia;
- e. i provvedimenti tecnici e organizzativi da adottare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell'ambito della messa a disposizione, della gestione e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia;
- f. le componenti, le interfacce e le modalità di funzionamento del sistema di informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 35 Disposizione transitoria

¹ L'obbligo di accettare l'Id-e (art. 24) va adempiuto entro due anni dall'entrata in vigore di tale disposizione.

§

² Il Consiglio federale può prevedere che l'infrastruttura di fiducia e l'Id-e siano messi a disposizione gradualmente nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge; questo concerne in particolare:

- a. l'accessibilità del registro di fiducia agli emittenti o verificatori privati secondo l'articolo 3 capoverso 4;
- b. le funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 8;
- c. il numero di Id-e emessi in linea;
- d. la verifica dell'identità di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettera b.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



Allegato
(art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Modifica del 29 settembre 2023¹² della legge del 18 dicembre 2020¹³ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 74b cpv. 1 lett. v

¹ L'obbligo di segnalazione si applica:

- v. agli emittenti e ai verificatori di mezzi di autenticazione elettronici ai sensi della legge del 20 dicembre 2024¹⁴ sull'Id-e.

2. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁵ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 7^{bis} e 2 lett. c n. 3

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 - ^{7bis}. adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge del 20 dicembre 2024¹⁶ sull'Id-e,

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:
 - 3. per l'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge sull'Id-e;

¹² RU **2024** 257

¹³ RS **128**

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS **142.51**

¹⁶ RS ...

§

3. Legge del 22 giugno 2001¹⁷ sui documenti d'identità*Art. 1 cpv. 3, secondo periodo*³ ... Queste persone possono essere di nazionalità straniera.*Art. 11 cpv. 2, secondo periodo*² ... Serve inoltre per adempiere questi compiti nel quadro della legge del 20 dicembre 2024¹⁸ sull'Id-e.**4. Codice civile¹⁹***Art. 43a cpv. 4 n. 9*⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

9. il servizio federale incaricato dell'emissione dell'Id-e per l'adempimento dei compiti attribuitgli dalla legge del 20 dicembre 2024²⁰ sull'Id-e.

5. Legge federale dell'11 aprile 1889²¹ sulla esecuzione e sul fallimento*Art. 33a cpv. 2^{bis}*^{2bis} Se l'atto è trasmesso per via elettronica tramite una piattaforma della Confederazione, è sufficiente presentare un Id-e ai sensi della legge del 20 dicembre 2024²² sull'Id-e anziché una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale designa le piattaforme che possono essere utilizzate a tale scopo.¹⁷ RS 143.1¹⁸ RS ...¹⁹ RS 210²⁰ RS ...²¹ RS 281.1²² RS ...

§

6. Legge federale del 19 giugno 2015²³ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 7 Strumento d'identificazione elettronico

¹ Per accedere alla cartella informatizzata del paziente, devono disporre di uno strumento d'identificazione elettronico sicuro:

- a. i pazienti;
- b. i professionisti della salute.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d'identificazione e la procedura per la loro emissione.

Art. 11 lett. c

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

- c. gli emittenti privati di strumenti d'identificazione.

7. Legge del 18 marzo 2016²⁴ sulla firma elettronica

Art. 9 cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche.

^{4bis} Se prova la sua identità mediante un Id-e ai sensi della legge del 20 dicembre 2024²⁵ sull'Id-e, il richiedente non è tenuto a presentarsi personalmente. Il Consiglio federale può prevedere che sia esonerato dal presentarsi personalmente anche il richiedente che prova in altro modo la propria identità con la necessaria affidabilità.

8. Legge federale del 17 marzo 2023²⁶ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 11 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Quale mezzo TIC ai sensi dei capoversi 1–3, la Cancelleria federale gestisce un sistema di autenticazione delle persone fisiche sulla base dell'Id-e secondo la legge del 20 dicembre 2024²⁷ sull'Id-e.

²³ RS 816.1

²⁴ RS 943.03

²⁵ RS ...

²⁶ RS 172.019

²⁷ RS ...

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 28 settembre 2025:**

Sì

**Decreto federale concernente l'imposta im-
mobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie**

Sì

Legge sull'Id-e



VotInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

